

REPERTORIO N. 125084

FASCICOLO N. 37578

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici), questo giorno di mercoledì 14 (quattordici) maggio.

In Bologna (BO), Via San Domenico n. 4, presso la sede di Unindustria Bologna, alle ore 17.00

Davanti a me **Dottor** Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **SASSOLI DE BIANCHI LORENZO**, nato a Parigi (Francia), il giorno 26 novembre 1952, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Ilio Barontini n. 16/5, che inter-

viene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**VALSOIA S.P.A.**" con sede in Bologna (BO), Via Ilio

Barontini n. 16/5, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02341060289,

P. IVA 04176050377,

capitale sociale Euro 3.450.408,72 i.v.,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 338352 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo ed ora, a norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, mediante avviso di convocazione, contenente

le materie all'ordine del giorno, pubblicato secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 125-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa la pubblicazione

Registrato a
Bologna 1°
Uff. Territoriale
il 20/05/2014
al N. 7925 1T
€. 356,00

per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 11 aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto Sociale.

Il Presidente informa i presenti che l'assemblea viene audioregistrata, anche ai fini di una più esatta stesura del verbale.

Il Presidente dichiara che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte della CONSOB.

Dichiara inoltre che sono stati espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A e il sito Internet della Società della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

Dichiara infine che la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione. A seguito di tale verifica dichiara che è stata accertata, da ISTIFID, la rispondenza delle deleghe e la regolarità del diritto degli intervenuti a partecipare ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed è stato redatto apposito foglio di presenza.

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Consiglieri Ruggero Ariotti, Furio Burnelli, Cesare Doria de Zuliani, Andrea Panzani, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini; assente giustificato il Consigliere Gregorio Sassoli de Bianchi;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, Signori: Gianfranco Tomassoli, Presidente, Claudia Spisni e Massimo Mezzogori.

Il Presidente dà atto che alle ore 17.04, sono presenti in sala n. nove legittimati al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.724.409 azioni ordinarie pari ad Euro 2.879.054,97, che, rispetto alle n. 10.455.784 azioni in circolazione, sono pari all'83,44% circa del capitale sociale di Euro 3.450.408,72 ed informa che il relativo **elenco** sarà allegato al verbale dell'assemblea sotto la **lettera "A"**.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 14 maggio 2014 integrato dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale di Valsoia S.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

Finsalute S.r.l., con n. 6.656.227 azioni, pari al 63,661% del capitale sociale;

il signor Furio Burnelli, con n. 561.009 azioni, pari al 5,366% del capitale sociale;

la Signora Angela Bergamini, con n. 592.348 azioni, pari al 5,665% del capitale sociale;

il signor Ruggero Ariotti, con n. 606.200 azioni, pari al 5,798% del capitale sociale;

il signor Cesare Doria de Zuliani, con n. 295.013 azioni, pari al 2,822% del capitale sociale;

Jethro Goldsmith, con n. 220.000 azioni, pari al 2,104% del capitale sociale.

La società non risulta detenere, alla data odierna, azioni proprie.

Il Presidente fa presente che allo stato attuale, per quanto a conoscenza della società, non esistono sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti o accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ad eccezione del patto parasociale sottoscritto tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi

e il dott. Ruggero Ariotti in data 3 settembre 2009, pubblicato mediante estratto sul giornale "Finanza e Mercati" in data 4 settembre 2009 e da ultimo modificato con atto sottoscritto sempre tra le medesime parti in data 22 febbraio 2010, il cui estratto è stato pubblicato sul giornale "Finanza e Mercati", in data 25 febbraio 2010.

Invita, pertanto, chi avesse comunicazioni da fare in relazione all'esistenza dei patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ad effettuare tali comunicazioni in questa sede.

Invita gli azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ricorda inoltre che, se esistessero azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, esse sarebbero comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Gli azionisti presenti in proprio o per delega con oltre il 2% sono quelli testé elencati.

Invita i partecipanti a permettere che assistano all'assemblea, come semplici uditori, come raccomandato dalla CONSOB:

- dirigenti e funzionari della società;
- analisti finanziari;
- rappresentanti di alcuni istituti di credito;
- giornalisti qualificati;
- rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,
- osservatori.

Sono infatti presenti i Signori: Carlo Emiliani, Direttore Amministrativo di Valsoia Spa, Angela Ferri e Chiara Resca, dell'ufficio amministrazione di Valsoia Spa, Alessandra Cucco e Alessandro Bonfanti di Istifid Spa, Leonardo Proni dello Studio Legale Associato Hi.Lex.

Il Presidente informa i presenti che l'**elenco** nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Invita gli azionisti e coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a ritirare l'apposito contrassegno agli incaricati della Società che si trovano all'ingresso della sala.

Il Consiglio di Amministrazione darà risposta a tutte le domande al termine degli interventi.

Invita, pertanto, chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Il Presidente dà altresì atto che è stato distribuito a tutti i presenti il fascicolo contenente:

- la Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del giorno.

A questo punto si apre la discussione sull'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno:

"1. Proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto Sociale. "

Il Presidente fa presente all'assemblea che, considerato che il fascicolo contenente **la relazione degli amministratori concernente l'argomento in esame** è stato consegnato a tutti i presenti all'ingresso e che i presenti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone di non darne lettura e di passare direttamente alla fase di discussione. Copia della detta relazione dalla quale risulta il testo comparato dell'articolo 9 dello statuto si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Non essendo nessuno contrario, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chi lo desideri a prendere la parola tramite alzata di mano.

Ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, raccomanda gli azionisti di limitare in maniera ragionevole ogni eventuale intervento.

Chiarisce quindi che il Consiglio di Amministrazione darà risposta a tutte le domande al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente invita chi lo desidera a prendere la parola ad alzare la mano.

Prende la parola la dott. Maria Luisa Anelli la quale intende congratularsi con chi ha ideato l'inserimento di nomi nella denominazione che nella sua semplicità risulta essere incisivo ed efficace.

Nessun'altro avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, dopo aver chiesto al Notaio di aggiornarlo sul numero dei votanti presenti in sala, dà atto che alle ore 17,14 sono presenti in sala n. nove legittimati al voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.724.409 azioni ordinarie pari ad Euro 2.879.054,97 che, rispetto alle n. 10.455.784 azioni in circolazione, sono pari all'83,44% circa del capitale sociale di Euro 3.450.408,72.

Mette pertanto in votazione, per alzata di mano, la proposta relativa all'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria di Valsoia, considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge, e preso atto della relativa proposta di modifica ed integrazione dello Statuto sociale

delibera

1. di modificare gli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;

2. di conferire ai consiglieri Signori Lorenzo Sassoli de Bianchi e Furio Burnelli, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori

speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile."

3. per l'effetto della delibera di cui al precedente punto 1, di modificare, gli articoli 1), 18) e 23) dello statuto sociale come segue:

" Articolo 1

La società si denomina "VALSOIA S.p.A." (in forma estesa "Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A." o in sigla anche "V.B.S. S.p.A."). ";

" Articolo 18

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; tale disposizione non si applica nel caso in cui il Consiglio sia composto, per qualsiasi ragione, da soli due membri.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario." ;

" Articolo 23

L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di li-

sta, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall'art. 148 bis del D. Lgs. 58/98

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente .

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di al-

meno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività d'impresa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista,

con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti. "

Il Presidente prega di alzare la mano chi approva l'unico punto all'Ordine del Giorno

di parte straordinaria:

azionisti titolari di n. 8.724.409 azioni.

Prega poi di alzare la mano chi non approva: nessuno

Prega infine di alzare la mano chi si astiene: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta come sopra formulata.

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della parte.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 17,30

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 17,30**.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 12 (dodici) intere e parte della tredicesima.

F.TO: LORENZO SASSOLI de BIANCHI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

17:00



SONO PRESENTI

N. 9 AVENTI DIRITTO

PORTATORI IN PROPRIO E PER DELEGA DI

N. 8.724.409 AZIONI

PARI AL 83,44% DELLE N. 10.455.784 AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €16,00
 SEDICI/00
 Entrate
 00017824 00007086 W006SD01
 00383695 02/05/2014 12:07:12
 4578-00088 B31A6C3ADB6DACE7
 IDENTIFICATIVO : 01131244382104



VALSOIA S.P.A.
 VIA ILIO BARONTINI 16/5 - BOLOGNA
 Cod. Fiscale: 02341060289



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	14/05/2014

ELENCO PARTECIPANTI


Rif. ammis. Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
5	ANELLI MARIA LUISA	Delegato	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	0,0000096
4	ARIOTTI RUGGERO	INTESTATARIO	ARIOTTI RUGGERO	ARIOTTI RUGGERO			606.200	5,7977479
3	DORIA DE ZULIANI CESARE	INTESTATARIO	DORIA DE ZULIANI CESARE	DORIA DE ZULIANI CESARE			606.200	5,7977479
2	GUBERTI SIMONE	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O		NORTHERN TRUST -LO	295.013	2,8215292
		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD		NORTHERN TRUST -LO	295.013	2,8215292
		Delegato	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1			13.611	0,1301768
1	PATAVINO LINDA	Delegato	FINSALUTE SRL	FINSALUTE SRL			7.809.584	74,6915200
		Delegato	BERGAMINI ANGELA	BERGAMINI ANGELA			6.656.227	63,6607164
		Delegato	BURNELLI FURIO	BURNELLI FURIO			592.348	5,6652662

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 9

Rappresentanti in proprio: 901.213
 in delega: 7.823.196

Totale generale: 8.724.409 pari al 83,4409635 delle n. 10.455.784 di azioni aventi diritto di voto



[Handwritten signature]

Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1,18 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE

Orario apertura votazione: 17:17:20


Orario chiusura votazione: 17:17:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 8.724.409 pari al 83,4409835% delle n. 10.455.784 azioni ordinarie
Azioni aventi diritto di voto n. 8.724.409 pari al 83,4409835% delle n. 10.455.784 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
8.724.409	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
1	D	BERGAMINI ANGELA	BERGAMINI ANGELA		Delegato: PATAVINO LINDA	592.348 6,7895487
1	D	BURNELLI FURIO	BURNELLI FURIO		Delegato: PATAVINO LINDA	561.009 6,4303381
1	D	FINSALUTE SRL	FINSALUTE SRL		Delegato: PATAVINO LINDA	6.656.227 76,2943026
2	D	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND.O	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GUBERTI SIMONE	6.900 0,0790885
2	D	GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GUBERTI SIMONE	6.500 0,0745036
2	D	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1		Delegato: GUBERTI SIMONE	211 0,0024185
3	P	DORIA DE ZULIANI CESARE	DORIA DE ZULIANI CESARE		INTESTATARIO: DORIA DE ZULIANI CESARE	295.013 3,3814669
4	P	ARIOTTI RUGGERO	ARIOTTI RUGGERO		INTESTATARIO: ARIOTTI RUGGERO	606.200 6,9483217
5	D	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		Delegato: ANELLI MARIA LUISA	1 0,0000115
						8.724.409 100,0000000




PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1,18 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE

Riepilogo

Totale Voti

8.724.409

Espressione Voto	Totale	%
FAVOREVOLE	8.724.409	100,00000000
CONTRARIO	0	0,00000000
ASTENUTO	0	0,00000000
NON VOTANTE	0	0,00000000



100,00000000%
Voti: 8.724.409



0,00000000%
Voti: 0

0,00000000%
Voti: 0

0,00000000%
Voti: 0

NON VOTANTE ASTENUTO CONTRARIO FAVOREVOLE

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 18 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE



Voti x Av. Dir.



Voti x Scheda



Stampa



Riep. Voti



Quorum Cost.

Uscita

Valerio

Valsoia S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 14 MAGGIO 2014, IN PRIMA CONVOCAZIONE,
OVVERO DEL 15 MAGGIO 2014, IN SECONDA CONVOCAZIONE



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14 MAGGIO
2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 15 MAGGIO 2014 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (di seguito la "Società") ha convocato l'Assemblea Straordinaria della Società per il giorno 14 maggio 2014, alle ore 17:00, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, in Bologna Via San Domenico n. 4, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2014, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto Sociale.

*** **

Ai sensi della normativa vigente è previsto che debba essere messa a Vostra disposizione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

La presente relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2014, è stata inviata a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

*** **

Sulla proposta al primo ed unico punto all'ordine del giorno (Proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto Sociale.)

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa sul primo ed unico punto all'ordine del giorno è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Valsoia ai sensi dell'art. 72, primo comma e dell'allegato 3A (schema n. 3) del Regolamento Emittenti. In conformità all'art. 72 del Regolamento Emittenti la presente relazione viene altresì trasmessa a Consob almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla proposta di modifica statutaria, e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, almeno 21 giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

1. Motivazioni della proposte di modifica ed integrazione dello Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale di Valsoia S.p.A. per le seguenti ragioni.



Articolo 1

In merito a tale articolo relativo alla denominazione sociale, si propone di prevedere, in aggiunta alla attuale denominazione "Valsoia S.p.A.", la forma aggiuntiva estesa "Valsoia - Bontà e Salute - S.p.A" e la relativa sigla "V.B.S. S.p.A." .

In particolare si ritiene opportuno potersi avvalere anche della denominazione estesa "Valsoia - Bontà e Salute - S.p.A.", al fine di contraddistinguere maggiormente l'identità e la distintività della Società, oltre che della sigla "V.B.S. S.p.A.", al fine di poter identificare più agevolmente ed in forma abbreviata, la medesima identità sociale.

Articolo 18


In relazione a tale articolo, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di stallo decisionale nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si propone di inserire la previsione che, in caso di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prevalga.

Articolo 23

In merito, invece, a tale articolo si propongono modifiche puramente formali al corpo del testo al fine di eliminare refusi ivi presenti.

2. Confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

Testo vigente dello Statuto sociale	Nuovo Testo dello Statuto sociale
Articolo 1	Articolo 1
La società si denomina "VALSOIA S.p.A."	La società si denomina "VALSOIA S.p.A." <u>(in forma estesa "Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A." o in sigla anche "V.B.S. S.p.A.")</u> .
Articolo 18	Articolo 18
Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.	Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. <u>Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; tale disposizione non si applica nel caso in cui il Consiglio sia composto, per qualsiasi ragione, da due soli membri.</u> Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 23	Articolo 23
L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due	L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due



supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di lista, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 *quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall'art. 148 bis del D. Lgs. 58/98

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente deve essere di genere diverso dagli altri candidati.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale

supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di lista, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 *quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall'art. 148 bis del D. Lgs. 58/98

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente ~~deve essere di genere diverso dagli altri candidati.~~

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale



dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività d'impresa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che


dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività d'impresa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che



hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (vi) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (vii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.



La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

3. **Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso**

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di Valsoia, considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge, e preso atto della relativa proposta di modifica ed integrazione dello Statuto sociale;

delibera

1. di modificare l'articolo 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
2. di conferire ai consiglieri Signori Lorenzo Sassoli de Bianchi e Furio Burnelli, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle competenti autorità o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Bologna, 9 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi



Allegato "C" al n. 37578 di fascicolo

VALSOIA S.p.A.

STATUTO

Denominazione - oggetto - sede - durata

Art. 1

La società si denomina "VALSOIA S.p.A." (in forma estesa "Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A." o in sigla anche "V.B.S. S.p.A.").

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

L'assemblea straordinaria o l'organo amministrativo possono istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. L'organo amministrativo può altresì istituire depositi, stabilimenti produttivi e uffici in genere senza rappresentanza.

Art. 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare.

Art. 4

La società ha per oggetto principale l'attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, nonché il commercio, anche attraverso l'acquisizione di punti vendita, di qualsiasi prodotto di natura alimentare in Italia e all'estero; l'assunzione di rappresentanze e concessioni di vendita e distribuzione o simili per l'Italia e per l'estero di prodotti alimentari ed altri.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte

le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Capitale

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 3.450.408,72 (tremilioniquattrocento cinquantamila quattrocentootto virgola settantadue) diviso in 10.455.784 (diecimilioni quattrocentocinquantacinquemila settecentottantaquattro) azioni di nominali Euro 0,33 cadauna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nel presente statuto con il termine "azioni" si intendono le azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni a far tempo dal 1° gennaio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino per massimi nominali Euro 138.016,23 (centotrentottomila zero sedici virgola ventitre), mediante emissione di n. 418.231 (quattrocentodiciotto duecentotrentuno) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società - da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di Stock Option.

Art. 6

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Art. 7

L'assemblea straordinaria potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di efficacia deliberata dall'assemblea.

Assemblea

Art. 8

L'assemblea rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è straordinaria o ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 e 2365 codice civile, e può essere convocata ovunque nel territorio dello Stato italiano, anche fuori dal Comune della sede sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, o in caso di redazione di bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questa ipotesi, gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Art. 9

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità indicate dalla normativa applicabile.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità previste dalla legge.

Art. 10

Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.

In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o - in difetto - da altro consigliere di amministrazione eletto dai presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei soci presenti e dei soci o non soci portatori di deleghe, regola il suo svolgimento, indice ed accerta i risultati delle votazioni dandone conto nel processo verbale.

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se, lo crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori.

Art. 12

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Il contenuto del verbale deve essere conforme a quanto previsto nell'art. 2375, primo comma, del codice civile.

Nei casi di legge, e altresì quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, designato da esso presidente.

Art. 13

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con la presenza e con le maggioranze stabilite dalla legge per la prima e le ulteriori convocazioni. Ogni azione emessa dalla società ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione funzionante ai sensi degli art. 2380 *bis* e seguenti C.C. composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri come sarà stabilito dall'assemblea al momento della nomina. Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge, salvo quanto qui diversamente disposto.

In applicazione dell'art. 147 *ter* del D.Lgs. 58/98, l'elezione dei membri dell'organo amministrativo avviene mediante votazione su liste di candidati alla carica di membro dell'organo amministrativo presentate dai soci che, singolarmente o congiuntamente, abbiano una quota minima di partecipazione pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un' esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147 - *ter*, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente

prescritti per le rispettive cariche.

I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere e comunque non inferiore a tre.

Ogni lista, deve contenere almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere. I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La percentuale di partecipazione complessivamente detenuta deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero assegnato a ciascun consigliere designato nella rispettiva lista di appartenenza. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, e fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve

essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da sette componenti, almeno uno dei componenti, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

L'amministratore indipendente, che successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 15

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se viene a mancare il consigliere di minoranza verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza qualora questa sia stata presentata, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Se nel corso dell'esercizio il numero dei consiglieri indipendenti risulti inferiore al numero stabilito per legge, il consiglio di amministrazione provvederà a reintegrare il numero nel più breve tempo possibile, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in

materia di equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre designare uno o più vicepresidenti ed un amministratore avente funzione di presidente onorario della società, quest'ultimo senza poteri di rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione inoltre nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni vengono svolte dal presidente onorario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore designato a maggioranza dai consiglieri presenti o, in caso di parità di voto, dal consigliere più anziano di età.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, in Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, di regola almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dagli organi delegati. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando

tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

L'avviso di convocazione, che può essere inviato dal presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, sarà spedito per corriere espresso raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax e telex almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 18

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; tale disposizione non si applica nel caso in cui il Consiglio sia composto, per qualsiasi ragione, da soli due membri.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 19

Ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge riservato all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione di altre società nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'informativa prevista dall'articolo 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'articolo 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione da tenersi almeno ogni tre mesi.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega nel rispetto, comunque, dell'articolo 2381 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni al presidente, determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque

dell'articolo 2381 del codice civile, e conferire speciali incarichi ai singoli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei modi di legge, può inoltre conferire incarichi a persone estranee al consiglio, nominando anche uno o più direttori generali - determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs 58/98, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economiche ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

Art. 22

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Controllo

Art. 23

L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di lista, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di

amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall'art. 148 bis del D. Lgs. 58/98 .

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Nelle liste con complessivamente tre o più candidati, almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente .

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività d'impresa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e

depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Art. 24

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui all'articolo precedente non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'assemblea successiva,

a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il presidente, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 25

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, secondo le modalità ed i termini previsti sempre dalla legge.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

Esercizi sociali

Art. 26

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio viene approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento.

Art. 27

Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.

Recesso

Art. 28

Hanno diritto di recedere, anche soltanto per una parte delle proprie azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile. Non può invece essere esercitato il diritto di recesso nelle ipotesi previste dal secondo comma dello stesso articolo.

Domicilio degli azionisti

Art. 29

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Disposizioni generali

Art. 30

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi in materia.

CLAUSOLA TRANSITORIA

Art. 31

Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 19, 23 e 24 inerenti l'equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'assemblea del 28 aprile 2011.

Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea del 28 aprile 2011, in deroga a quanto indicato dall'articolo 14, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari ad un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.

F.TO: LORENZO SASSOLI de BIANCHI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO